

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6573 del 09/03/2020 (Rv. 657087 - 01)

Protezione sussidiaria - Art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007 - Matrimonio forzato imposto ad un soggetto di sesso maschile - Danno grave - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, può essere qualificata, all'esito della doverosa acquisizione di specifiche C.O.I., in termini di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, ovvero anche quale grave violazione della dignità della persona, la coercizione esercitata mediante minaccia su una persona (donna o uomo) finalizzata a contrarre un matrimonio forzato in base a norme consuetudinarie del Paese d'origine, proveniente anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata. (Fattispecie relativa a cittadino maliano di sesso maschile, musulmano e poligamico, che aveva allegato di temere di essere ucciso dai familiari anziani ove, facendo ritorno al proprio villaggio, non avesse contratto matrimonio anche con la vedova del proprio fratello).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 6573 del 09/03/2020 (Rv. 657087 - 01)